

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASALCIPRANO

Provincia di Campobasso

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio
Reg. Pub. n.
in data 30-04-2018

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 2 del 10-04-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI 2018.

Nell'anno *duemiladiciotto* mese di *Aprile* il giorno *dieci* con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede PETTI MAURIZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	PETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
2	CASTELLI ELISEO	CONSIGLIERE	Presente
3	MASTRACCHIO LOREDANA	CONSIGLIERE	Presente
4	BATTISTA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
5	ALFIERO LORIS	CONSIGLIERE	Presente
6	IAMMATTEO ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
7	ANTONECCHIA REMO	CONSIGLIERE	Assente
8	LOMBARDI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Assente
9	ROSSI MONIA	CONSIGLIERE	Presente
10	LOMBARDI RUDY	CONSIGLIERE	Presente
11	LOMBARDI SANDRO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (**IUC**), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (*imposta municipale propria*) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (*tributo servizi indivisibili*) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (*tributo servizio rifiuti*) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (*legge di stabilità 2014*) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (*legge di stabilità 2014*) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (*legge di stabilità 2014*):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o ulteriori misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, così come previsto dall' art. 4, comma 3 del regolamento comunale parte TASI,

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- *Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.*
- *Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.*
- *Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;*

RITENUTO opportuno non prevedere nessun tipo di riduzioni e agevolazioni ai fini TASI, così come consentito dal comma 679, art. 1 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014);

VISTO il *Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)* predisposto dall' ufficio tributi ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 08.09.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

SENTITO il Sindaco che illustra il piano per la determinazione delle tariffe TASI;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati acquisiti i relativi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

A seguito votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano ,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018 :

ALIQUOTA 1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli;

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Di non voler applicare per l'anno 2018 nessuna delle riduzioni e agevolazioni previste in materia di TASI dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale;

5. Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

- *servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica , servizi cimiteriali, servizi di protezione civile / € 14.000,00;*

6. di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;**

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.7 del 08.09.2014;

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10. di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di **"amministrazione trasparente"**.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità contabile: Favorevole Lì, 10-04-2018	SERVIZIO FINANZE F.TO DEL GRECO FRANCESCO
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità tecnica: Favorevole Lì, 10-04-2018	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
MAURIZIO PETTI

F.TO IL VICE SEGRETARIO
DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo comune il _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Li _____

IL MESSO COMUNALE
F.TO GIOVANNI BATTISTA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 30-04-2018

Li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCO DI GIROLAMO